



# Commissariato del Governo per la Regione Puglia

Prot. N. 3645/20902

Bari, 25.5.1976

19

Allegati

Risp. al foglio del 29.4.76 n. 1490

Al Sig. Presidente del Consiglio della Regione Puglia

B A R I

e, p. c.:

Sig. Presidente della Giunta della Regione Puglia

B A R I

OGGETTO: Legge regionale del 27.4.76 concernente: "Modifica ed integrazione delle leggi regionali 20.1.1975, nn. 5 e 6 relative rispettivamente all'assistenza ospedaliera ed alla formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera".-

*Aut. per corso*

001290	23MAG.1976
Cat. _____	Classe _____
facc. _____	

In esito alla nota sopradistinta si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale indicata in oggetto che si restituisce, pertanto, vistata ai sensi e per gli effetti dell'art.127, 1° comma, della Costituzione.

Il Governo ha tuttavia osservato circa il secondo comma dell'art.1 - stante l'ampiezza della dizione adottata - che gli oneri per l'assistenza ospedaliera ai lavoratori ivi considerati possono gravare sul fondo ospedaliero in conformità ai principi di cui all'ultimo comma dell'art.13 della legge 386 del 1974 qualora trattasi di soggetti comunque non abbienti.


Ove trattasi di lavoratori che non si trovano in detta situazione e non iscritti nei ruoli di cui al primo comma del medesimo articolo 13, agli oneri in parola la Regione deve, semmai, provvedere con fondi propri.

Il Governo ha altresì osservato, circa la non chiara formulazione degli ultimi due commi dell'art.2 che il termine di 360 giorni al fine dell'approvazione di nuove convenzioni in relazione alla conseguente perdita dell'assistenza in forma diretta dei soggetti assistibili non è prevista dalla normativa statale vigente ai sensi del 3° comma dell'art.18 della citata legge n.386.

./.

Si attende un cenno di ricevuta.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
( DI CAPRIO )



*Commissariato del Governo per la Regione Puglia*